

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

Statuto

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2000,
in applicazione della Legge 23 dicembre 1998, n. 461;
del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
dell'Atto di Indirizzo 5 agosto 1999;**

**Approvato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica con provvedimento del 17 novembre 2000**

INDICE

TITOLO I DENOMINAZIONE. SEDE. SCOPI. ATTIVITÀ.

- Art. 1** Denominazione, natura e sede.
- Art. 2** Scopi, attività, settori di intervento e loro ambito territoriale.
- Art. 3** Modalità di svolgimento dell'attività.

TITOLO II PATRIMONIO. BILANCIO. DESTINAZIONE DELLE RENDITE.

- Art. 4** Patrimonio. Fondo di dotazione e riserve.
- Art. 5** Modalità di gestione del patrimonio. Imprese strumentali.
- Art. 6** Bilancio e scritture contabili.
- Art. 7** Documenti previsionali.
- Art. 8** Finanziamento delle attività e destinazione del reddito.

TITOLO III SOCI. ASSEMBLEA.

- Art. 9** Soci. Categorie. Requisiti. Numero.
- Art. 10** Ammissione di nuovi Soci. Diritti dei Soci.
- Art. 11** Assemblea dei Soci.
- Art. 12** Competenze dell'Assemblea.

TITOLO IV CONSIGLIO GENERALE. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. COLLEGIO DEI REVISORI. DIRETTORE.

- Art. 13** Il Consiglio Generale. Competenze.
- Art. 14** Composizione e nomina del Consiglio Generale. Durata nella carica.
- Art. 15** Funzionamento del Consiglio Generale.
- Art. 16** Consiglio di Amministrazione. Competenza. Responsabilità.
- Art. 17** Composizione del Consiglio di Amministrazione; nomina e durata

- dei suoi componenti.
- Art. 18** **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.**
- Art. 19** **Presidente e Vice Presidente.**
- Art. 20** **Collegio dei Revisori**
- Art. 21** **Requisiti di onorabilità degli esponenti della Fondazione**
- Art. 22** **Incompatibilità nelle cariche di componente del Consiglio Generale,
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori.**
- Art. 23** **Conflitto permanente di interessi, cause di decadenza per colpa.**
- Art. 24** **Requisiti di professionalità.**
- Art. 25** **Direttore.**

TITOLO V SCIoglimento

- Art. 26** **Durata. Scioglimento. Devoluzione del patrimonio.**

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

- Art. 27** **Soci.**
- Art. 28** **Componenti degli Organi della Fondazione.**

TITOLO I

DENOMINAZIONE. SEDE. SCOPI. ATTIVITÀ.

Art. 1 Denominazione, natura e sede.

- 1.1. La “Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini” è una persona giuridica privata a base associativa, senza scopo di lucro e dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia, dal codice civile e dal presente statuto.
- 1.2. Essa trae origine dalla Cassa di Risparmio di Rimini, fondata nel 1840 come associazione volontaria di cento privati cittadini, legalmente riconosciuta con rescritto pontificio del 5 agosto 1840 e con regio decreto 27 marzo 1861, dalla quale è stata scorporata l'attività bancaria con atto in data 13 luglio 1992, in attuazione dei disposti della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
- 1.3. La Fondazione ha la sua sede in Rimini.

Art. 2 Scopi, attività, settori di intervento e loro ambito territoriale.

- 2.1. Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio della Provincia di Rimini la Fondazione persegue fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico mediante le iniziative ritenute più opportune.
- 2.2. I settori nei quali la Fondazione svolgerà i propri interventi sono preminentemente quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità, dell'assistenza alle categorie sociali deboli.
Essa potrà inoltre svolgere i propri interventi in altri settori di attività socialmente utili, in particolare quelli della promozione della civiltà e della qualità della vita, della valorizzazione delle risorse umane e della promozione dello sviluppo economico del territorio, secondo le determinazioni del Consiglio Generale.
- 2.3. La Fondazione svolgerà i propri interventi prevalentemente nel territorio di tradizionale radicamento, e precisamente nella Provincia di Rimini.
- 2.4. A norma dell'art. 3.2 del D. Lgs. 153/1999, alla Fondazione è precluso l'esercizio di funzioni creditizie e qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura od organizzazioni politiche e sindacali, ad eccezione che a favore delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
- 2.5. Per la realizzazione dei propri fini la Fondazione, nei settori di cui alla prima parte del comma 2.2 può esplicitare il proprio intervento mediante imprese strumentali, direttamente o per il tramite di partecipazioni di controllo.
- 2.6. La somma delle partecipazioni, dei finanziamenti e degli impegni di finanziamento, relativi e conseguenti alle operazioni di cui ai precedenti commi 2.4 ult. parte e 2.5, non può superare il limite del venti per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio approvato.
- 2.7. La Fondazione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali e/o per la gestione del suo patrimonio, può, salve le limitazioni di cui ai commi precedenti, compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare e quant'altro consentito dalle leggi vigenti, purchè nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

Art. 3 Modalità di svolgimento dell'attività.

- 3.1. Salvo il rispetto della destinazione della quota minima di interventi nell'ambito dei settori rilevanti, sancita nell'art. 8.2 del presente Statuto, la Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione, può concentrare la propria attività in alcuni soltanto dei settori tra quelli in cui può operare ai sensi del presente Statuto, nell'ambito della definizione periodica dei programmi di intervento.
- 3.2. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 153/1999, un regolamento determinerà in via generale le modalità ed i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da intraprendere o da finanziare.
- 3.3. Al fine di assicurare il rispetto del principio di economicità della gestione il regolamento, inoltre, stabilirà i criteri ed i limiti per l'assunzione degli impegni finanziari, in particolare pluriennali, relativi ai deliberandi interventi nonché dei debiti eventualmente da contrarre per finanziarli, onde mantenere un corretto equilibrio fra rendite e spese.

TITOLO II

PATRIMONIO. BILANCIO. DESTINAZIONE DELLE RENDITE.

Art. 4 Patrimonio. Fondo di dotazione e riserve.

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
Esso è costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari a qualsiasi titolo ad essa spettanti ed è rappresentato, al netto delle passività, dal fondo di dotazione e dai fondi di riserva comunque denominati esistenti alla data di definitiva approvazione dello statuto, e si incrementa per effetto di:
- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria;
 - b) accantonamenti a riserve facoltative, finalizzati alla salvaguardia della integrità del patrimonio, e/o alla stabilizzazione delle erogazioni. La relativa deliberazione sarà inviata, per la valutazione, all'Autorità di vigilanza;
 - c) eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti da realizzo o da valutazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti di cui all'art. 9, del D. Lgs. n. 153/1999;
 - d) eventuali atti di liberalità e/o disposizioni testamentarie, esplicitamente devolute a tale destinazione dal testatore o dal donante;
 - e) apporti *una tantum* dei Soci sostenitori.
- 4.2 Le variazioni del fondo di dotazione non comportano modificazione dello Statuto.

Art. 5 Modalità di gestione del patrimonio. Imprese strumentali.

- 5.1 Il patrimonio è amministrato osservando criteri prudenziali.
- 5.2 In ogni caso l'amministrazione del patrimonio sarà separata dall'attività istituzionale di erogazione. Nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la relativa gestione, contabilità e rendicontazione saranno separatamente tenute, per ciascuna impresa.
- 5.3 La gestione del patrimonio può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari finanziari abilitati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed in tal caso la loro scelta deve avvenire secondo criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione, come previsto dall'art. 5, co 2, del D. Lgs. n. 153/1999, e secondo le modalità fissate da specifico regolamento.

Art. 6 Bilancio e scritture contabili.

- 6.1 L'esercizio inizia il 1° gennaio e scade il 31 dicembre dello stesso anno, con l'eccezione dell'esercizio in corso alla data di approvazione del presente Statuto che ha termine il 31 dicembre 2000. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (ovvero, entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedano), il Consiglio Generale, previo parere dell'Assemblea dei Soci, delibera l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve comunque le disposizioni contenute nel regolamento dell'Autorità di Vigilanza in attuazione dell'art. 9, del D. Lgs. 153/1999. Il bilancio deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione.
- 6.2 Il bilancio annuale deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio dei Revisori, unitamente alla relazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'approvazione.
- 6.3 Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra in un'apposita sezione gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. La Fondazione assicura la più adeguata pubblicità al bilancio e alla relazione di gestione, fatta salva l'osservanza delle forme stabilite nel regolamento dell'Autorità di Vigilanza.
- 6.4 La Fondazione tiene il libro dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti. Detti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Direttore. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

Art. 7 Documenti previsionali.

- 7.1 Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Generale delibera l'approvazione del documento programmatico previsionale per l'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci. Il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio dei Revisori, unitamente alla relazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'approvazione ed all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dalla sua approvazione.

Art. 8 Finanziamento delle attività e destinazione del reddito.

- 8.1 La Fondazione svolge le proprie attività con:
- a) i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
 - b) gli avanzi di gestione, gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non destinate a incremento del patrimonio;
 - c) i redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese di cui all'art. 2.5;
 - d) ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.
- 8.2 Il reddito della Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153, è destinato nell'ordine:
1. alle spese di funzionamento,
 2. agli oneri fiscali,
 3. alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza,
 4. per almeno il cinquanta per cento del reddito residuo (o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito determinato dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, co 3, lett. b), del D. Lgs. n. 153/1999), ad interventi nei settori di cui all'art. 2.2, prima parte, del presente Statuto,
 5. ad altri fini statutari, reinvestimento del reddito od accantonamenti e riserve facoltative previsti nell'art. 4.1 b) dello Statuto o dall'Autorità di Vigilanza,
 6. ad altre erogazioni previste da specifiche norme di legge.
- 8.3 La Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
- 8.4 La Fondazione non potrà distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai Soci, agli amministratori, ai revisori ed ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4 co 1, lett. b) del D. Lgs. 153/ 1999.

TITOLO III

SOCI. ASSEMBLEA.

Art. 9 Soci. Categorie. Requisiti. Numero.

- 9.1 Soci ordinari della Fondazione possono essere persone fisiche di specchiata probità che, condividendo le finalità della Fondazione e intendendo sostenerne l'attività, vi aderiscano e siano ammesse ai sensi del presente Statuto.
- 9.2 Il numero dei Soci ordinari è fissato nel massimo di 100.
- 9.3 Soci sostenitori sono le persone, fisiche e giuridiche, che, condividendo gli ideali e l'azione della Fondazione, siano ammessi come tali con delibera dell'Assemblea e versino un contributo annuo o *una tantum*, nelle misure che saranno periodicamente determinate dall'Assemblea stessa. Le persone fisiche e i legali rappresentanti delle persone giuridiche dovranno possedere gli stessi requisiti dei Soci ordinari. Le persone giuridiche dovranno avere una immagine consona ed eticamente adeguata alla Fondazione ed alle sue finalità.
- 9.4 Soci onorari sono le persone di specchiata probità che, in virtù di particolari meriti acquisiti verso la Fondazione o nella società civile, siano stati nominati tali dall'Assemblea dei Soci.
- 9.5 La qualità di Socio è personale e non trasmissibile nè per atto tra vivi, nè *mortis causa*.
- 9.6 La qualità di Socio si perde per rinuncia o decadenza.
La decadenza può essere dichiarata dall'Assemblea a causa del venir meno dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e a causa di comportamento scorretto nei confronti della Fondazione. La decadenza può essere altresì dichiarata per i Soci ordinari che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare, all'Assemblea dei Soci per tre adunanze consecutive, o che non siano intervenuti, almeno una volta personalmente, all'Assemblea per tre anni consecutivi.
- 9.7 La qualità di Socio è incompatibile con le cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e con la funzione di Direttore della Fondazione, nonché con l'esistenza di rapporti di lavoro dipendente con la Fondazione o con società o imprese da essa controllate. La predetta incompatibilità, per tutto il periodo di durata della medesima, non determina, tuttavia, la perdita della qualità di Socio dell'Assemblea, ma solo ed unicamente la sua sospensione. Il periodo trascorso in un Organo della Fondazione o come Direttore della medesima non sarà computato ai fini della durata della qualità di Socio.
Il Socio ha il dovere di autosospendersi nei casi in cui ritenga di trovarsi in permanente posizione di conflitto di interessi con la Fondazione.
I Soci sospesi continuano ad essere computati nel numero dei Soci.

9.8 La qualità di Socio ordinario dura dieci anni decorrenti dalla data della nomina ed è rinnovabile per un secondo decennio.

Art. 10 Ammissione di nuovi Soci. Diritti dei Soci.

- 10.1 La prima compagine sociale è costituita dai Soci ammessi di diritto ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.
- 10.2 L'ammissione dei nuovi Soci ordinari, entro il limite di cento, dei Soci sostenitori e dei Soci onorari è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci ordinari aventi diritto al voto, su proposta di almeno dieci Soci ordinari.

Art. 11 Assemblea dei Soci.

- 11.1 L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci ordinari, che hanno diritto di voto, e dai Soci onorari che non hanno diritto di voto, ma di parola.
- 11.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione che la presiede senza diritto di voto, ne ordina i lavori e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso che il Presidente della Fondazione non sia Socio ordinario, l'Assemblea con la maggioranza semplice nominerà Presidente della stessa uno dei Soci ordinari presenti e questi assumerà la funzione di Presidente dell'Assemblea dei Soci per tutta la durata che rimarrà in carica il Consiglio Generale.
- 11.3 L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, per esprimere il parere obbligatorio non vincolante sul bilancio consuntivo, sul documento programmatico previsionale e su quant'altro di competenza, ed ogni qualvolta la riunione sia richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
Le riunioni sono convocate mediante invio al domicilio dei Soci, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta almeno il giorno successivo a quello stabilito per la prima. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di Soci ordinari pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci ordinari iscritti a libro Soci, mai computandosi ai fini del quorum costitutivo i Soci ordinari sospesi.
Qualora il Presidente ometta una debita convocazione, vi provvede il sostituto a norma di Statuto.
- 11.4 La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei Soci.
- 11.5 L'Assemblea disciplinerà con proprio autonomo regolamento le modalità di funzionamento, i criteri di designazione e di nomina dei Soci.

Art. 12 Competenze dell'Assemblea.

- 12.1 L'Assemblea è competente a deliberare:
1. sull'ammissione e sulla decadenza dei Soci, come previsto nei precedenti articoli;
 2. sulla designazione della metà dei componenti del Consiglio Generale;
 3. sulla nomina del Presidente dell'Assemblea, nel caso in cui il Presidente della Fondazione non sia Socio ordinario, secondo quanto previsto al precedente art. 11.2;
 4. sulla formulazione di pareri obbligatori non vincolanti in materia di:
 - a) modifiche statutarie,
 - b) fusioni e trasformazioni,
 - c) liquidazione volontaria della Fondazione, ai sensi dell'art. 26.1 del presente Statuto,
 - d) bilancio consuntivo annuale e relazione sulla gestione,
 - e) documenti programmatici annuali e poliennali,
 - f) dismissione della partecipazione di controllo della società Carim Spa,
 - g) concentrazione dell'attività istituzionale della Fondazione in alcuni dei settori indicati dall'art. 2.2, prima parte, del presente Statuto;
 5. sulla formulazione di proposte indirizzate al Consiglio Generale o al Consiglio di Amministrazione.
- 12.2 L'Assemblea dovrà essere convocata e rendere il parere richiesto dal Presidente della Fondazione entro venti giorni dalla data di deliberazione dell'Organo competente che comporta il parere medesimo. Qualora il parere non fosse reso nel rispetto del termine suddetto, l'Organo competente potrà procedere ad assumere le relative delibere anche in assenza del predetto parere.
- 12.3 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, non computandosi gli astenuti. Le deleghe, per iscritto, sono ammesse soltanto ad un altro Socio ordinario e nessun Socio può rappresentare in Assemblea più di un altro Socio.

TITOLO IV

CONSIGLIO GENERALE. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. COLLEGIO DEI REVISORI. DIRETTORE.

Art. 13 Il Consiglio Generale. Competenze.

- 13.1 Il Consiglio Generale è l'Organo di indirizzo della Fondazione, che ne determina i programmi, le priorità e gli obiettivi dell'attività istituzionale. Ad esso è in particolare attribuita la competenza a provvedere in materia di:
1. approvazione delle modifiche del presente Statuto;
 2. approvazione dei regolamenti interni e delle loro modifiche;
 3. nomina e revoca per giusta causa del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e determinazione dei relativi compensi;
 4. nomina e revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, e determinazione dei relativi compensi;
 5. esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
 6. approvazione del bilancio annuale consuntivo;
 7. approvazione dei documenti programmatici annuali e poliennali relativi agli obiettivi ed alle priorità dell'attività istituzionale della Fondazione;
 8. definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della strategia degli investimenti, anche con riferimento alla partecipata Carim Spa ed alle eventuali imprese strumentali;
 9. trasformazioni e fusioni;
 10. istituzione di imprese strumentali;
 11. accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nei limiti di legge.
 12. determinazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Collegio dei Revisori.

Art. 14 Composizione e nomina del Consiglio Generale. Durata nella carica.

- 14.1 Il Consiglio Generale è formato, nel rispetto di quanto complessivamente disposto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 153/1999, da 18 componenti.
- 14.2 La metà dei componenti è designata dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto stabilito nell'art. 12.1.2 del presente Statuto.
- 14.3 L'altra metà è così composta:
- 14.3.1 quattro componenti sono designati, rispettivamente, uno dal Sindaco del Comune di Rimini, uno dal Presidente della Provincia di Rimini, uno dal Presidente della Camera di Commercio di Rimini, uno dal Vescovo della Diocesi di Rimini;
- 14.3.2 un componente è designato dal Sindaco del Comune che, tra quelli sottoindicati, sarà chiamato a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione ad uno di essi di volta in volta indirizzata, secondo le modalità di cui al punto 14.3.5:
- Comune di Riccione
 - Comune di Cattolica
 - Comune di Santarcangelo
 - Comune di Bellaria – Igea Marina
 - gli altri Comuni minori della Provincia di Rimini, di concerto fra loro;
- 14.3.3 tre componenti sono designati dal Presidente pro-tempore di ciascuna delle tre Associazioni che, tra quelle sottoindicate, saranno chiamate a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione a tre di esse di volta in volta indirizzata, secondo le modalità di cui al punto 14.3.5:
- Associazioni degli Albergatori della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
 - Associazione Industriali di Rimini
 - Api della Provincia di Rimini
 - Associazioni rappresentative degli Artigiani della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
 - Associazioni rappresentative degli Operatori del Commercio e dei Servizi della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
 - Associazioni rappresentative degli Agricoltori della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
 - Associazione Meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini, fino a che manterrà la propria sede legale e operativa nella Provincia di Rimini;
- 14.3.4 un componente è designato dal Presidente pro-tempore degli ordini e collegi professionali che, tra quelli sottoindicati, saranno chiamati a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione ad uno di essi di volta in volta indirizzata, secondo le modalità di cui al punto 14.3.5:
- Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini

- Ordine degli Avvocati di Rimini
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini
- Collegio dei Geometri di Rimini
- Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Rimini
- Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini (e, quando istituito, in sua vece, il Consiglio Notarile della Provincia di Rimini).

14.3.5 I soggetti chiamati alla designazione ai sensi dei punti 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4 saranno di volta in volta individuati mediante sorteggio da effettuarsi dal Consiglio Generale. I soggetti estratti non partecipano a successivi sorteggi fino a quando non sia stata completata la turnazione nell'ambito dei rispettivi raggruppamenti sopraindicati.

Salva e impregiudicata la competenza dell'Assemblea dei Soci per la designazione della metà dei componenti del Consiglio Generale, di cui al punto 14.2, e la competenza dei soggetti designanti per la designazione di quattro componenti del Consiglio Generale, di cui al punto 14.3.1, i restanti cinque componenti vengono nominati dal Consiglio Generale, scegliendoli all'interno di ogni terna di candidati proposta dai soggetti sorteggiati ai sensi dei punti 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4.

- 14.4 I componenti del Consiglio Generale durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico.
- 14.5 Tutti i componenti possono essere confermati per una sola volta. Successivamente possono essere rinominati, ma solo dopo che sia trascorso un periodo di vacanza di durata almeno pari a quella prevista per la carica in precedenza ricoperta.
- 14.6 I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono.
- 14.7 I componenti designati devono essere persone che, per la loro competenza ed esperienza, e/o per la loro rappresentatività della società civile del territorio in cui prevalentemente opera la Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali e inoltre devono essere residenti da almeno tre anni nella Provincia di Rimini.
- 14.8 Le designazioni previste ai sensi dei precedenti punti 14.2, 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4 e 14.3.5 corredate dalla documentazione atta a comprovare i requisiti necessari devono pervenire alla Presidenza della Fondazione, accompagnate dall'accettazione del designato.
- Nella seduta di insediamento, il Consiglio Generale procede, per ciascuno dei componenti designati, allontanatosi di volta in volta l'interessato, alla verifica dei requisiti necessari, e conferma la nomina.
- 14.9 Gli enti e i soggetti devono provvedere alla designazione di loro competenza entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del

Presidente della Fondazione; la procedura per la nomina dei designati inizia una volta completate le designazioni a cura degli enti e dei soggetti competenti e comunque trascorso il termine assegnato agli enti e ai soggetti stessi per la designazione.

In caso di inerzia degli enti e dei soggetti nella designazione, alla nomina dei componenti l'Organo di indirizzo provvederà direttamente il Presidente del Tribunale di Rimini, in piena autonomia, assicurando l'equilibrio nella composizione dell'Organo.

Il Presidente del Consiglio Generale uscente dovrà richiedere le designazioni agli enti e ai soggetti di competenza almeno 90 giorni prima della data di scadenza dei componenti l'Organo.

- 14.10 In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dalla carica di componente del Consiglio Generale, il potere di designare il sostituto resta in capo all'ente o soggetto che ha titolo per l'originaria designazione del componente decaduto. Il sostituto nel Consiglio Generale resta in carica per il periodo residuo del mandato del componente decaduto sostituito.

Art. 15 Funzionamento del Consiglio Generale.

- 15.1 Il Consiglio Generale viene convocato almeno una volta ogni quadrimestre ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica, telex o telefax, inviata ai componenti del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori nei rispettivi domicili. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai predetti componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e indicare la data, l'ora, il luogo e gli argomenti della riunione.
- 15.2 I consiglieri, in numero di almeno sei, o il Collegio dei Revisori, possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando gli argomenti all'ordine del giorno, che rientrino nella competenza del Consiglio stesso. Qualora il Presidente, entro quindici giorni, non abbia provveduto alla convocazione regolarmente richiesta, è legittimato e tenuto a farla il Presidente del Collegio dei Revisori.
- 15.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.
Alle riunioni intervengono, senza diritto di voto, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in sua mancanza dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere più anziano di carica, e quindi, a parità, dal più anziano di età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Tuttavia per le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto, alle trasformazioni o fusioni è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica.
- 15.4 Per le votazioni si procede a dichiarazione palese, salvo che almeno nove consiglieri non richiedano la votazione per scheda segreta; le votazioni relative ad elezioni a cariche si effettuano sempre per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione.
In caso di parità di voti per due consecutive tornate, prevale il voto del componente più anziano in carica con diritto al voto.
- 15.5 Il componente che, in relazione a una deliberazione, versi in conflitto di interessi deve dichiararlo e astenersi dalla discussione e votazione allontanandosi dalla riunione.
- 15.6 Le riunioni sono fatte constare da un verbale, firmato dal Presidente e dal Direttore.
- 15.7 Alle riunioni partecipano i componenti del Collegio dei Revisori, e, salvo che sull'intero ordine del giorno o su parti di esso il Presidente disponga diversamente, decretandone la riservatezza, hanno diritto di assistere gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
Su invito del Presidente possono presenziare alla riunione, per riferire a titolo informativo su argomenti di loro competenza, anche terzi esperti.

Art. 16 Consiglio di Amministrazione. Competenza. Responsabilità.

16.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della Fondazione, sia per quanto concerne l'attività istituzionale, che per quanto concerne l'amministrazione del patrimonio, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Generale.

È compito del Consiglio di Amministrazione mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione complessiva della Fondazione.

16.2 Il Consiglio è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, che, dalla legge o dal presente Statuto, non siano riservati ad altro Organo.

Ad esso spetta il compito di impulso e di proposta in ordine alle linee programmatiche dell'attività istituzionale della Fondazione ed alle politiche di investimento.

In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fra l'altro:

- la verifica dei requisiti dei propri componenti e del Direttore e la dichiarazione, ricorrendone il caso, entro trenta giorni, della temporanea sospensione o della decadenza;
- la nomina del Direttore e la determinazione del relativo compenso;
- l'individuazione dei progetti e delle iniziative da finanziare, osservando il regolamento previsto nell'art. 3.2 del presente Statuto;
- la gestione operativa degli interventi, e le eventuali designazioni di competenza della Fondazione nelle iniziative finanziate;
- la nomina dei preposti alle eventuali imprese strumentali;
- l'acquisizione, la dismissione e la gestione delle partecipazioni, provvedendo alle nomine di competenza della Fondazione;
- la gestione ordinaria e straordinaria della partecipazione in Carim Spa, come pure del patrimonio della Fondazione, nel rispetto dei vincoli statuari e nell'ambito delle linee generali e della politica di investimento approvate dal Consiglio Generale;
- la contrazione di obblighi, ed impegni necessari per l'attività istituzionale della Fondazione e/o per la gestione del suo patrimonio, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Statuto;
- la redazione del bilancio annuale d'esercizio e della relazione sulla gestione, comprensivo del resoconto degli interventi effettuati ed in corso;
- la predisposizione dei documenti programmatici annuali e poliennali;
- l'assunzione e la gestione del personale dipendente, nonché la determinazione delle relative condizioni economiche;
- la nomina di eventuali Commissioni consultive;
- l'accettazione di donazioni;
- le operazioni previste negli articoli 19, 20, 25, del D. Lgs. n. 153/1999;
- le decisioni circa le operazioni relative alla banca conferitaria previste negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del D. Lgs. n.153/1999;

- la eventuale costituzione di un comitato per la gestione del patrimonio, in linea con quanto stabilito dall'art. 5, co 2, del D. Lgs. n. 153/99.
- 16.3 Qualora componenti degli Organi della Fondazione siano chiamati a far parte delle Commissioni consultive, l'incarico sarà concordato preventivamente e conferito con delibera, sentito il Collegio dei Revisori.
- 16.4 Nell'ambito della sua competenza il Consiglio di Amministrazione può conferire procure speciali ai componenti il Consiglio stesso, al Direttore della Fondazione, ai suoi dipendenti o a terzi, per il compimento degli atti deliberati.
- 16.5 Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì un generale compito di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie attinenti all'attività istituzionale della Fondazione, al suo funzionamento ed alla gestione del suo patrimonio.
- 16.6 Il Consiglio di Amministrazione può formulare proposte di modifiche statutarie e di adozione o modifica di regolamenti, e altre proposte relative ai casi previsti dal presente Statuto.

Art. 17 Composizione del Consiglio di Amministrazione; nomina e durata dei suoi componenti.

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette componenti (compresi il Presidente e il Vice Presidente), residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Rimini, nominati dal Consiglio Generale che applica modalità selettivo comparative, avuto riguardo ai requisiti di professionalità ritenuti necessari.
Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono, rispettivamente, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, eletti dal Consiglio Generale fra i suoi componenti, ai sensi del seguente art. 19.1.
- 17.2 Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico.
Gli altri componenti durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico.
- 17.3 Tutti i componenti possono essere confermati per una sola volta. Successivamente possono essere rieletti ma solo dopo che sia trascorso un periodo di vacanza di durata almeno pari a quella (cinque anni o quattro anni) prevista per la carica in precedenza ricoperta.
- 17.4 Nel caso di sospensione, il Consiglio di Amministrazione funziona considerando il componente sospeso come se fosse astenuto.
- 17.5 Se, nel corso della carica, vengono a mancare uno o più componenti, il Presidente convoca il Consiglio Generale per la sostituzione, che dovrà avvenire con le modalità previste per la nomina. Il mandato del sostituto scade alla data in cui sarebbe scaduto quello del predecessore.

Art. 18 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio di tutti i componenti, e dei componenti del Collegio dei Revisori, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti, e delibera a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo dei votanti gli astenuti, anche a causa di conflitto di interessi. In caso di parità di voti per due consecutive tornate prevale il voto di chi presiede.
- 18.3 Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente e dal Direttore.
- 18.4 Su invito del Presidente possono partecipare alla riunione dipendenti o terzi, per riferire informativamente o dare consulenza su specifici argomenti.
- 18.5 Le votazioni riguardanti persone sono fatte, su disposizione del Presidente o su richiesta di un solo componente o di un membro del Collegio dei Revisori, a scrutinio segreto.

Art. 19 Presidente e Vice Presidente.

- 19.1 Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono eletti dal Consiglio Generale.
Risultano eletti coloro che raccolgono il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio.
- 19.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi e in giudizio. Presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione. Presiede, senza diritto di voto, e convoca altresì il Consiglio Generale. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi Organi. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.
- 19.3 Il Presidente esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere, sentito il Direttore, provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili e quelli relativi all'acquisizione e dismissione di partecipazioni. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 19.4 Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado e ordine di giudizio, giurisdizione ordinaria e speciale, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti su delibera del Consiglio.
- 19.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 20 Collegio dei Revisori

- 20.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, i quali devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Rimini.
- 20.2 Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, e fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio.
- 20.3 I componenti possono essere confermati una sola volta. Successivamente possono essere rieletti solo dopo che sia trascorso un periodo di vacanza di durata almeno pari a quella prevista per la carica in precedenza ricoperta.
- 20.4 Fermo quanto specificatamente previsto nel presente Statuto, i Revisori hanno i diritti, i doveri e le responsabilità previsti dal codice civile per i sindaci di società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 21 Requisiti di onorabilità degli esponenti della Fondazione

- 21.1 Non può essere nominato a componente del Consiglio Generale, né del Consiglio di Amministrazione, né del Collegio dei Revisori, e se già nominato decade, colui che:
- a) versi in una delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste nell'art. 2382 del codice civile;
 - b) sia sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un delitto non colposo che ne menomi l'onorabilità;
 - d) abbia subito applicazione, su richiesta, di una delle suindicate pene, che ne menomino l'onorabilità, salvo il caso di estinzione del reato.
- 21.2 L'applicazione di misure cautelari di tipo personale comporta la sospensione dalla carica. L'esponente sospeso dalla carica non si computa ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Organo cui appartiene. Se la sospensione dura più di un anno, si ha decadenza.
- 21.3 I componenti degli Organi della Fondazione e il Direttore devono dare all'Organo di appartenenza immediata comunicazione, pena la decadenza, delle cause di decadenza o sospensione che li riguardano. L'Organo competente assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. Per il Direttore la competenza è del Consiglio di Amministrazione.
- 21.4 Le cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione sopra indicate valgono anche per il Direttore della Fondazione.

Art. 22 Incompatibilità nelle cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori.

22.1 Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, di Direttore e la qualità di Socio sono reciprocamente incompatibili, fatta eccezione, ai sensi dei precedenti articoli, per le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. La predetta incompatibilità, per tutto il periodo di durata della medesima, non determina tuttavia la perdita della qualità di Socio dell'Assemblea, ma solo ed unicamente la sua sospensione. In conseguenza di tale incompatibilità, il componente del Consiglio Generale nominato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, o di Direttore deve, se intende accettare queste cariche, rinunciare alla prima; ove accetti senza rinunciare, decade dalla prima.

22.2 Non possono essere nominati a ricoprire le cariche in rubrica e, se già nominati, decadono:

1. i parenti ed affini entro il terzo grado incluso dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nonché i dipendenti della Fondazione;
2. coloro che siano investiti di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, o siano dipendenti, con vincolo di subordinazione gerarchica, o siano legati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a tempo determinato, con gli enti, associazioni e ordini professionali i cui legali rappresentanti pro-tempore sono inseriti nell'elenco dei designanti i componenti del Consiglio Generale, di cui all'art. 14.3 del presente Statuto;
3. coloro che ricoprano cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;
4. coloro che siano investiti di funzioni di amministrazione dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, con i quali la stessa abbia rapporti organici e permanenti, salvo che si tratti di persone che in tali enti o società siano state nominate dalla Fondazione come propri mandatari e salvo che si tratti di società strumentali, ovvero di enti o società partecipate in modo qualificato dalla Fondazione;
5. coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo; ed inoltre, i Sindaci e i Presidenti delle Giunte provinciali e regionali, i componenti delle giunte comunali, provinciali e regionali e dei relativi organi di controllo, i Presidenti e i componenti dei Consigli comunali, provinciali e regionali, i Presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane e i componenti dei relativi organi di controllo, i componenti degli organi delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti Locali.

- 22.3 Le cariche di componente del Consiglio Generale, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio dei Revisori, nonché la funzione di Direttore della Fondazione, sono altresì incompatibili con quella di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale e Dirigente della Banca conferitaria o di società dalla stessa Banca conferitaria partecipata, o di essa Banca controllante.
- 22.4 Non possono essere eletti alle cariche della Fondazione, e se eletti decadono, coloro che abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età, salvo che in sede di prima costituzione degli Organi.
- 22.5 I componenti gli Organi della Fondazione e il Direttore devono dare all'Organo di appartenenza immediata comunicazione, pena la decadenza, delle cause di incompatibilità che li riguardano. L'Organo competente assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. Per il Direttore la competenza è del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 Conflitto permanente di interessi, cause di decadenza per colpa.

- 23.1 Nel caso in cui un componente gli Organi di indirizzo, di amministrazione o di controllo della Fondazione o il Direttore si trovi in una situazione non prevista come causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza, o al Consiglio di Amministrazione per il Direttore, e deve astenersi dalla discussione e votazione della delibera avente ad oggetto la causa del conflitto, allontanandosi dalla riunione.
Nel caso di violazione dei doveri di cui al periodo precedente, l'interessato è dichiarato decaduto dall'Organo di appartenenza o dal Consiglio di Amministrazione se trattasi del Direttore.
Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'Organo di appartenenza, o il Consiglio di Amministrazione per il Direttore, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità.
- 23.2 L'assenza non giustificata dalle riunioni dell'Organo di appartenenza, per tre volte consecutive, comporta la decadenza dalla carica.

Art. 24 Requisiti di professionalità.

- 24.1 I componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, salve le specifiche prescrizioni previste dal presente Statuto, devono possedere requisiti di professionalità, competenze e conoscenze tecnico-amministrative utili alla realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione, e scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza almeno triennale, attestata attraverso la produzione di curricula professionali,
- a) nella gestione amministrativa od aziendale di società di capitali o di enti che svolgano attività rientranti fra quelle comprese nell'art. 2.2 del presente Statuto,
 - b) nell'espletamento di una funzione scientifica o di ricerca nei settori in cui la Fondazione svolge la propria attività.
- 24.2 I membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Art. 25 Direttore.

- 25.1 Il Direttore è a capo degli uffici e del personale della Fondazione.
In caso di assenza o di impedimento del Direttore, ne adempie le funzioni il Vice Direttore, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali Commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive.
Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
Compie atti o categorie di atti per i quali abbia ricevuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
- 25.2 Il Direttore deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbia maturato esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati.

TITOLO V

SCIoglIMENTO

Art. 26 Durata. Scioglimento. Devoluzione del patrimonio.

- 26.1 La Fondazione ha durata illimitata.
Essa tuttavia, oltre ad essere coattivamente liquidata nei casi previsti dalla legge, può essere liquidata volontariamente per effetto di deliberazione presa all'unanimità dei voti dal Consiglio Generale su parere dell'Assemblea dei Soci, con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza.
- 26.2 In caso di liquidazione, il patrimonio residuo risultante dopo soddisfatte le obbligazioni è devoluto ad altre fondazioni del territorio, se esistenti, assicurando ove possibile la continuità degli interventi nell'ambito locale e nei settori interessati dalla Fondazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11, co 7, del D. Lgs. n. 153/1999.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 27 Soci.

27.1 Sono ammessi di diritto a Soci ordinari le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono iscritte come tali nel libro dei Soci.

I Soci a termine di nomina assembleare o che, a norma del precedente Statuto, sono stati nominati con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione su designazione esterna, in carica alla entrata in vigore del presente Statuto restano Soci fino alla loro prefissata scadenza e potranno successivamente essere eventualmente ammessi ai sensi dell'art. 10.2 del presente statuto.

I legali rappresentanti pro-tempore dei Soci di diritto secondo il precedente Statuto diventano Soci ordinari, ove già non appartengano alla compagine sociale, sino al termine del loro mandato pubblico in corso e potranno successivamente essere eventualmente ammessi ai sensi dell'art. 10.2 del presente Statuto.

I Soci a durata illimitata in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto rimangono tali.

Art. 28 Componenti degli Organi della Fondazione.

- 28.1 Lo Statuto entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza.
- 28.2 Fino alla costituzione dei nuovi Organi, restano in carica i precedenti, in regime di *prorogatio*, con il compito prioritario di provvedere alla costituzione degli Organi ai sensi del presente Statuto, e con i poteri di ordinaria amministrazione, salvo motivati casi eccezionali, riconducibili a verificabili situazioni di pregiudizio per la funzionalità e l'integrità del patrimonio della Fondazione, per i quali è comunque necessaria la previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.
- 28.3 Ai componenti degli Organi in carica alla data di approvazione del presente Statuto seguitano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti e di incompatibilità recate dalle previgenti disposizioni statutarie, fatta salva l'applicazione dell'incompatibilità fra Consigliere di amministrazione della Fondazione e Consigliere di amministrazione della società bancaria conferitaria che diviene operativa a far tempo dalla data di approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità di vigilanza.
- 28.4 In sede di prima costituzione del Consiglio Generale, il sorteggio di cui al punto 14.3.5 verrà effettuato dal precedente Consiglio di Amministrazione.
- 28.5 Circa le cariche in atto, premesso che viene consentita una sola conferma consecutiva, in sede di prima applicazione del presente Statuto, per la determinazione del limite massimo di durata continuativa, non si computano i periodi di carica già trascorsi in vigenza dei precedenti Statuti.
- 28.6 La Fondazione assicura la pubblicità del presente Statuto mediante il deposito dello stesso presso l'Ufficio del Registro delle Persone Giuridiche della Cancelleria del Tribunale di Rimini, nonché con altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.